REGOLAMENTO N. 867/67/CEE DEL CONSIGLIO

del 14 novembre 1967

che modifica il regolamento n. 362/67/CEE relativo alla fissazione delle qualità tipo del riso e delle rotture di riso

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 43,

Visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [1] e in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Considerando che il prezzo indicativo del riso semigreggio deve essere fissato per una qualità tipo determinata ; che è opportuno che detta qualità tipo corrisponda il piú possibile alla qualità media del riso tondo raccolto nella Comunità ;

Considerando che a tale scopo la qualità tipo per il riso semigreggio fissata dal regolamento n. 362/67/CEE [2] per la campagna di commercializzazione 1967-1968 può essere mantenuta anche dopo il 31 agosto 1968,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo unico

A decorrere dal 1° settembre 1968 la frase introduttiva dell'articolo 1 del regolamento n. 362/67/CEE è cosí modificata :

« La qualità tipo del riso semigreggio per la quale è fissato il prezzo indicativo è cosí definita : ».

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 14 novembre 1967.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. HOECHERL

---

(1) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

(2) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 27.